

3. Il diritto dei regni germanici

1. *Le origini*

I Germani avevano da secoli un loro proprio diritto, in parte comune a tutti, in parte specifico di ciascuna stirpe. I tratti salienti sono lucidamente descritti da Tacito nella celebre *Germania*, un testo affascinante anche per la sua sintetica brevità, scritto alla fine del secolo I d.C. Tre secoli più tardi, alla vigilia delle migrazioni in occidente, tali caratteri non erano ancora sostanzialmente mutati. Le stirpi germaniche costituivano altrettanti popoli nomadi, non usi a fermarsi a lungo nello stesso luogo, e ciò spiega come non praticassero l'agricoltura intensiva bensì la caccia e la preda di guerra⁷⁴ come fonti prime di sostentamento. Pertanto la proprietà immobiliare era loro sconosciuta, se ancora al tempo di Tacito i campi venivano distribuiti annualmente in base all'autorità sociale⁷⁵. Erano popoli guerrieri, per i quali la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali: Tacito aveva scritto che «pare a loro indice di pigrizia procurarsi col sudore della fronte ciò che possono procacciarsi col sangue»⁷⁶.

L'esercito in armi era la struttura pubblica unica e fondamentale. Con l'ingresso nell'esercito i maschi raggiungevano, dopo la pubertà, lo stato di adulti sottratti alla potestà paterna. Solo nelle fasi più delicate il popolo si dava un re, mentre più spesso erano i maggiorenti del popolo, i capi militari appartenenti alle famiglie più rispettate, a proporre le scelte che poi l'assemblea in armi approvava battendo con la lancia sullo scudo⁷⁷: un assetto militare e civile fondato dunque sull'assemblea degli armati, che tuttavia

⁷⁴ Già Cesare aveva scritto a proposito dei Germani: «vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit [...]; agri culturae non student» (*De bello gallico*, 6. 21-22).

⁷⁵ Tacito, *Germania*, 26 [su cui Much 1967; Thompson 1969].

⁷⁶ Tacito, *Germania*, 14.

⁷⁷ Tacito, *Germania*, 11: «Rex vel princeps audiuntur auctoritate suadendi magis quam iubendi potestate. Si displicuerit sententia, fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt».

non costituisce una società di eguali [Much 1967], perché Tacito menziona la *nobilitas* del lignaggio e l'autorità dei *principes*⁷⁸. La famiglia – che comprendeva in senso largo i discendenti da un comune capostipite ed era dunque composta da svariati nuclei familiari, che formavano un clan, unito in tutto e persino nello schieramento in battaglia⁷⁹ – a sua volta era caratterizzata dalla proprietà comune dei beni mobili: soprattutto animali domestici, essenziali in una società di nomadi. Sconosciuto era il testamento, perché vigeva la sola successione legittima⁸⁰. Comuni all'intera popolazione erano i pascoli. La donna, pur profondamente rispettata e accuratamente tutelata, non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l'assistenza del padre o di un fratello se nubile, del coniuge se maritata. Il matrimonio costituiva una vendita della sposa alla famiglia dello sposo, con rituali diversi che comportavano comunque uno scambio di beni mobili per fornire alla nuova famiglia le risorse necessarie, a titolo rispettivamente di dote da parte della famiglia della sposa e di donazione nuziale da parte dello sposo⁸¹.

Le offese di ogni genere arrecate a singoli si riparavano con il legittimo ricorso alla vendetta privata (faida) – le amicizie e le inimicizie tra gruppi parentali erano un vincolo ineludibile⁸² – di norma dunque senza intervento della comunità. Ma già al tempo di Tacito era possibile riparare alle offese arrecate, anche le più gravi come l'omicidio, con composizioni patrimoniali calcolate in natura, per lo più in capi di bestiame⁸³. La giustizia veniva amministrata da capi eletti nell'esercito⁸⁴. Parte dell'ammenda andava alla famiglia dell'offeso, parte al re o alla comunità⁸⁵. E i non frequenti processi trattati in pubblico e punibili con pena capitale, irrogata ai traditori e ai disertori⁸⁶, si fondavano prevalentemente sull'ordalia, sul giudizio di Dio, cioè si decidevano invocando l'intervento del soprannaturale per stabilire torto e ragione: il duello giudiziario aveva questa natura [La giustizia 1995]. È da tenere presente che per una società che crede nel soprannaturale le prove ordaliche possono essere tutt'altro che

⁷⁸ Tacito, *Germania*, 7: «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt»; cf. *Germania*, 25.

⁷⁹ Tacito, *Germania*, 3; 7.

⁸⁰ Tacito, *Germania*, 20.

⁸¹ Tacito, *Germania*, 18.

⁸² Tacito, *Germania*, 21: «suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est».

⁸³ Tacito, *Germania*, 21: «luitur enim homicidium certo armentorum ac pecorum numero recipitque satisfactionem universa domus».

⁸⁴ Tacito, *Germania*, 20.

⁸⁵ Tacito, *Germania*, 12: «pars multae regi vel civitati, pars ipsi qui vendicatur vel propinquis eius exsolvitur».

⁸⁶ Tacito, *Germania*, 12.

inette a determinare torti e ragioni: lo mostra chiaramente la prassi altomedievale, là dove una parte, invitata a prestare il giuramento deferitole dai giudici, che le attribuirebbe la vittoria in giudizio, dichiara di «non osare»: «ausus non fuit iurare»⁸⁷.

Questi pochi cenni sono forse sufficienti a mostrare la natura dei rapporti giuridici propri delle popolazioni germaniche nella fase storica che aveva preceduto gli stanziamenti in occidente. Le regole di diritto erano per essi, senza eccezioni, regole consuetudinarie, né poteva essere diversamente in quanto la scrittura era loro sconosciuta. Regole non per questo meno cogenti. È ancora Tacito a scrivere che presso i Germani le consuetudini venivano rispettate più che presso altri le buone leggi⁸⁸.

Il diritto dei Germani presenta dunque certamente aspetti di fondo comuni sin dall'età precedente agli stanziamenti in occidente. Tuttavia la concezione di una uniformità piena, già sostenuta in passato da alcuni studiosi, non corrisponde con i dati offerti dalle fonti. Differenze vi furono, anche significative [Kroeschell I 1980]. E vi furono scambi e contatti reciproci, come dimostra l'esame comparato delle leggi che i diversi popoli si dettero dal secolo VI al IX. Spesso tali differenze e tali influssi sono rivelati dalla pratica, più che dalle leggi. Ad esempio i giudizi di Dio sono una costante del processo primitivo dei Germani, ma per secoli i Longobardi privilegiarono il duello giudiziario, gli Anglosassoni le prove ordaliche dell'acqua e del fuoco.

L'irruzione ripetuta e inarrestabile di numerosi nuclei di popolazioni di stirpe germanica entro i confini dell'Impero romano costituì, nei secoli V e VI, una delle ragioni della sua crisi e della sua caduta in occidente. Allorché questi popoli, con o senza il consenso imperiale, si stanziarono stabilmente in molte regioni dell'Impero, creando una serie di dominazioni nuove – i regni germanici – l'intero ordinamento del diritto assunse caratteristiche diverse. E le conseguenze storiche di questa mutazione furono profonde e permanenti. Non a caso molte tra le regioni storiche d'Europa – dalla Borgogna alla Baviera, dalla Lombardia alla Sassonia, ma anche interi regni quali la Francia e l'Inghilterra, oltre naturalmente alla Germania stessa – derivano il loro nome moderno da quello delle stirpi germaniche che vi si insediarono alla fine del mondo antico.

⁸⁷ Ciò accadeva spesso. Cf. ad esempio il processo di Spoleto dell'anno 777, in *Codice diplomatico longobardo*, IV/1, a cura di C. Brühl, Roma, 1981, n. 29, p. 86.

⁸⁸ Tacito, *Germania*, 19: «plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges»: con allusione trasparente e critica alla Roma del suo tempo.

2. *La personalità della legge*

I Visigoti che si impadronirono della Gallia meridionale e più tardi di una parte della Penisola iberica⁸⁹, i Burgundi che occuparono la regione tra Ginevra e Lione⁹⁰, i Franchi stabilitisi nella Gallia settentrionale nel 481, i Longobardi scesi in Italia nel 568, gli Angli e i Sassoni sbarcati in Inghilterra nel secolo VI e gli altri popoli germanici, divenuti padroni di vasti territori, si trovarono a governare su popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo il diritto romano, mentre essi, i dominatori, praticavano, come si è visto, consuetudini completamente differenti.

La mutazione radicale indotta dagli stanziamenti e dalla creazione di regni indipendenti pose pertanto problemi ardui di controllo dei territori occupati, ove vivevano popolazioni ormai soggette, ma molto più numerose rispetto alla minoranza dei conquistatori. E pose anche il problema di come mantenere una tradizione giuridica alla quale ciascuna stirpe germanica era fortemente legata, perché per secoli ne aveva rappresentato l'identità e i valori condivisi. La presenza sul territorio di un sistema normativo tanto più articolato e maturo, quale era quello del diritto romano, creava a sua volta per i nuclei dei nuovi dominatori un costante e ineludibile terreno di confronto. Si spiega così la scelta di tenere distinto il diritto dei vincitori da quello dei vinti. Gli uni tennero vive quanto possibile le proprie tradizioni giuridiche nazionali. Agli altri fu consentito di continuare a regolare i propri rapporti giuridici secondo le regole romane, con l'eccezione dei rapporti di subordinazione alle autorità nuove. In un medesimo ordinamento, entro un medesimo regno fu così riconosciuta la legittima coesistenza di una pluralità di diritti, ciascuno dei quali applicabile ad una specifica etnia: è il principio della «personalità della legge», fondamentale in questa fase storica. Esso fu reso possibile anche per il fatto che i rapporti giuridici tra le etnie – anzitutto tra i vinti e i vincitori: matrimoni misti, contratti, negozi – furono per lungo tempo quasi inesistenti.

Il principio peraltro non si applicava nelle nervature fondamentali del diritto pubblico, che assicuravano ai nuovi dominatori il controllo del territorio e la sicurezza del comando: in particolare nelle regole sull'ordine interno e nell'ordinamento giudiziario. D'altra parte va osservato che il rapporto tra i nuovi dominatori e la popolazione

⁸⁹ Il regno visigotico durò tre secoli, dal 418 al 711; dopo la sconfitta inflitta dai Franchi nel 507 la capitale nel 554 si spostò da Tolosa a Toledo; il regno cadde con la conquista islamica della Penisola iberica.

⁹⁰ Il regno burgundo, creato nel 443, cessò con la conquista da parte dei Franchi nel 534.

dell'Impero fu tutt'altro che omogeneo nei diversi regni. Lo stesso principio della personalità della legge conobbe deroghe importanti, ad esempio nel regno visigotico.

Anche al fine di assicurare un ancoraggio sufficientemente saldo e uniforme alle consuetudini, in tempi e modi assai differenziati ognuno dei nuovi regni giunse a dotarsi per la prima volta di testi scritti di legge, nei quali la tradizione nazionale veniva variamente esplicitata e integrata con elementi nuovi, in parte desunti proprio dal diritto dei vinti. Ed è altamente significativo che queste leggi abbiano quasi sempre adottato la lingua latina, anche quando il loro contenuto era e voleva essere di pretto stampo germanico.

3. *Il diritto visigotico*

I primi a cimentarsi nel difficile compito di legiferare furono i Visigoti, i quali peraltro diedero alle loro leggi valore territoriale e non personale. Le loro più risalenti codificazioni furono ispirate in misura preminente, quando non addirittura esclusiva, al diritto romano postclassico. Ciò vale per il Codice Euriciano (476-479)⁹¹ e per il Breviario Alariciano (*Lex Romana Visigothorum* del 507)⁹², quest'ultima composta esclusivamente da costituzioni tratte dal Codice Teodosiano, dalle postclassiche Sentenze di Paolo e da altri testi minori, accompagnati da brevi riassunti e commenti anch'essi per lo più previsigotici: testi spesso lontani dal diritto ufficiale e conformi alla prassi coeva, cioè tipici di quello che è stato denominato il «diritto romano volgare». Il Breviario ebbe un'influenza duratura nel territorio della Gallia (divenuta ormai Regno dei Franchi e perciò Francia) e anche nell'Italia longobarda dell'alto medioevo, terre rimaste estranee come si è visto al diritto giustiniano.

Solo in una seconda fase la legislazione visigotica assunse una maggiore originalità. Il re Leovigildo rifiutò il Codice Euriciano alla fine del secolo VI aggiungendovi non poche leggi, recuperando anche elementi della tradizione nazionale visigotica e germanica, ad esempio con la previsione della composizione pecuniaria per taluni reati⁹³. Nel secolo VII Chindasvindo (642-653) e soprattutto il figlio Reccesvindo (649-672) – la capitale del regno si era frattanto trasferita a Toledo in Spagna – dotarono il regno di un testo di leggi

⁹¹ A. d'Ors, *El Código de Eurico*, Roma-Madrid, 1960.

⁹² *Lex Romana Visigothorum*, ed. G. Haenel, rist. Aalen, 1962.

⁹³ *Leges Visigothorum* [nota seguente], 7. 3. 3 *antiqua*. Per il reato di plagio commesso ai danni del figlio di un libero: la *Lex romana Visigothorum* prescriveva la pena capitale di derivazione teodosiana, mentre Leovigildo lascia all'offeso la scelta tra l'uccisione del colpevole e la composizione pecuniaria.

(il *Liber iudiciorum*, in 12 libri)⁹⁴ che riprodusse il testo di Leovigildo ma lo integrò con numerose norme nuove, ad esempio in tema di appello⁹⁵. Si mantiene nel codice l'impronta romanistica [Petit 2001, p. 334], vengono recuperate altre consuetudini di derivazione germanica e si impone il testo così stabilito a tutti i sudditi, senza distinzione di stirpe⁹⁶. I matrimoni misti erano stati ammessi sin dal secolo VI⁹⁷.

Nella legislazione visigotica fu sensibile anche l'influenza religiosa ed ecclesiastica, in parte ispirata agli scritti del grande vescovo Isidoro di Siviglia [Thompson 1969]. Alcune leggi di Chindasvindo e di Reccesvindo – che invitano i giudici a «temperare un poco la severità delle leggi»⁹⁸ o consentono di annullare un contratto concluso per timore del re⁹⁹ – rivelano l'influenza ecclesiastica. E nel Regno visigotico fu composta una delle più importanti collezioni di diritto canonico dell'alto medioevo, la *Hispana*¹⁰⁰.

Anche dopo che, nell'anno 711, il Regno di Toledo venne abbattuto dalla spinta travolgente dell'Islam, il *Liber iudiciorum* sopravvisse – sino alla riconquista cristiana e alla rinascita del diritto giustiniano del secolo XII – come testo normativo per la popolazione non araba della Penisola iberica. Per alcune regioni, ad esempio per la Catalogna, la continuità della sua applicazione è chiaramente attestata dai documenti [Iglesia Ferreirós 1977]. E così pure in altre regioni della Penisola. Persino nei confronti della popolazione musulmana una parte delle regole del *Liber* sembra essersi consolidata, mentre a sua volta il diritto islamico ha esercitato un influsso in talune materie, ad esempio in tema di acque e di regimi agrari [Tomás y Valiente 1984, p. 133].

4. *La Legge Salica*

Tra la fine del secolo V e gli inizi del VI un personaggio di eccezionale rilievo, Clodoveo, re del popolo germanico dei Franchi, traversato il Reno occupò la vasta regione tra Reno, Senna e Loira e diede vita al Regno franco, riuscendo poi ad insediarsi anche nel meridione della Gallia dopo aver vinto i Visigoti nel 507. Nel 534 veniva sconfitto il Regno dei Burgundi e i Franchi estendevano il loro dominio alla regione

⁹⁴ *Leges Visigothorum*, ed. K. Zeumer, in MGH, *Legum sectio I*, vol. I, Hannover-Leipzig, 1902. Nell'edizione le disposizioni di Leovigildo sono denominate «antiquae».

⁹⁵ *Leges Visigothorum*, 2. 1. 24; 2. 1. 30 [cf. Petit 1997].

⁹⁶ *Leges Visigothorum*, 2. 1. 10, di Reccesvindo.

⁹⁷ *Leges Visigothorum*, 3. 1. 1 *antiqua*.

⁹⁸ «Severitatem legis aliquantulum temperare»: *Leges Visigothorum*, 12. 1. 1, di Chindasvindo.

⁹⁹ *Leges Visigothorum*, 2. 1. 29, di Reccesvindo.

¹⁰⁰ Ed. Gonzales, in PL 84. 93-848 [cf. Martinez-Diez 1966-1982].

del Rodano. Negli stessi anni (507-511) Clodoveo – che frattanto per impulso della moglie, la principessa burgunda Clotilde, si era convertito al cattolicesimo dalla primitiva obbedienza ariana: un evento della massima importanza per la storia non solo religiosa ma politica d'Europa – promosse l'approvazione ufficiale di un testo di leggi che è tra i monumenti del diritto medievale europeo, il *Pactus Legis Salicae*¹⁰¹.

Il contenuto del *Pactus* è per la massima parte risalente ad un'età ancora più antica, ben precedente alla creazione del regno, e rispecchia vividamente le consuetudini giuridiche dei Franchi Salii (l'altro ramo della stessa etnia era costituito dai Ripuarii): lo rivelano molte norme della legge, che in gran parte è costruita come un catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi possibili illeciti. Vi è dunque l'intento di sostituire l'originaria vendetta o faida con la *compositio* – si noti che la Legge è scritta in lingua latina, pur intessuta di termini germanici dove il latino non soccorreva – cioè con una sanzione ormai computata in danaro. La genesi del testo è dunque consuetudinaria, ma è importante sottolineare che a loro volta le consuetudini espresse erano state per così dire create o messe a punto da alcuni «saggi» di cui il *Pactus* riporta il nome, i quali avevano deciso una serie di casi giudiziari secondo le regole poi messe per iscritto [Guillot 1988]. Una vicenda che risale ad un'età ben precedente a quella di Clodoveo.

L'economia che la Legge Salica presuppone è ancora prevalentemente incentrata su un modo di vita non stanziale (ben poco vi è sul possesso immobiliare, nulla sull'occupazione illecita di terre), con particolare cura per le questioni legate agli animali domestici, come attestano tra l'altro le minuziose disposizioni su ben cinque diverse categorie di suini¹⁰². In caso d'omicidio le composizioni pecuniarie sono differenziate a seconda che l'atto dell'uccidere sia stato palese od occulto¹⁰³, nonché a seconda che la vittima sia un maschio o una femmina¹⁰⁴, un militare in guerra o un civile, o un seguace del re, o ancora un franco o un romano, e tra questi un possidente o un semplice colono¹⁰⁵. Le ultime distinzioni evidentemente si riconducono all'età recente dell'insediamento in Gallia e alla creazione del regno, ma le altre sono certo ben più risalenti. Consuetudini arcaiche intrise di elementi magici, certamente precristiane, governano anche i rapporti familiari, ad esempio nella responsabilità solidale tra la

¹⁰¹ *Pactus legis Salicae*, ed. K.A. Eckhardt, in MGH, *Legum sectio I*, vol. IV.1, Hannover, 1962.

¹⁰² *Pactus legis Salicae*, 3; 4; 5; 6.

¹⁰³ *Pactus legis Salicae*, 41 §§ 2; 4. La maggior sanzione per il reato occulto è tipica anche di altre leggi germaniche, quale la longobarda.

¹⁰⁴ *Pactus legis Salicae*, 24: per l'uccisione di una donna o di un fanciullo la sanzione è triplicata, 600 soldi in luogo di 200.

¹⁰⁵ *Pactus legis Salicae*, 41 §§ 1; 9; 10: la *compositio* è di 200 soldi per l'uccisione di un franco, di 100 per un *possessor* romano, di 62 per un colono romano.

linea materna e la paterna per le sanzioni pecuniarie¹⁰⁶. Ed anche la disposizione che esclude la donna dall'eredità sulla «terra salica»¹⁰⁷ – secoli più tardi richiamata per disciplinare la successione al trono dei soli discendenti maschi del re – si richiama a consuetudini antiche. Il tessuto delle disposizioni del *Pactus* è certamente risalente, ma vi sono aspetti che attestano un'impostazione meno primitiva, ad esempio in tema di prova testimoniale. Non mancano segni di interventi normativi dovuti alla volontà del re Clodoveo, che negli anni successivi all'approvazione del *Pactus* interverrà con importanti nuove norme, come interverranno con altri Editti i suoi successori¹⁰⁸.

5. *Il diritto longobardo*

Ancora differente fu la vicenda delle fonti del diritto nel Regno longobardo. Scesi in Italia nell'anno 568, i Longobardi – popolo di origine scandinava, ma più tardi passato nella Pannonia, la moderna Ungheria – giunsero dopo tre anni di assedio, sotto la guida del re Alboino, ad espugnare Pavia, già capitale del Regno ostrogoto nell'età di Teodorico, che fu la capitale del nuovo regno. Un regno che nel tempo si estese all'Italia settentrionale e centrale, sino a Spoleto e a Benevento, ripartito in trenta territori facenti capo ad altrettanti duchi. Si noti l'adozione del termine militare tardo-antico di *dux* per indicare un'autorità completamente diversa rispetto a quella bizantina di egual nome, in quanto il duca longobardo – analogamente al conte franco, il cui nome ha la medesima origine militare romana: *comes* – esercitava ad un tempo il potere militare, civile e giudiziario. Ed era caratterizzato da una forte autonomia rispetto al re e dalla genesi familiare e militare del suo potere, secondo la tradizione germanica.

Tre quarti di secolo dovevano trascorrere, prima che nell'anno 643 un longobardo, il re Rotari, assumesse l'iniziativa di far codificare le consuetudini del suo popolo, che in precedenza non erano mai state redatte per iscritto. E come già presso i Visigoti e presso i Franchi, la lingua usata fu quella latina: la lingua dei vinti, considerata evidentemente più acconcia ad esprimere con precisione i contenuti di un diritto che pure ben poco aveva di romano. Anche l'Editto di Rotari¹⁰⁹, come

¹⁰⁶ *Pactus legis Salicae*, 58.

¹⁰⁷ *Pactus legis Salicae*, 59 § 6: «de terra vero salica nulla in muliere hereditas est, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat». Non è però esatto che le donne fossero escluse da ogni successione immobiliare [Lévy e Castaldo 2002, p. 1106].

¹⁰⁸ *Capitularia* I-VI, ed. in MGH, *Legum sectio* IV.1, pp. 238-250.

¹⁰⁹ Rothari, *Edictum*, ed. Bluhme, in MGH, *Leges* IV, *Edicta regum Langobardorum*, Hannover, 1868, rist. 1969. Testo con traduzione italiana e note: *Le leggi dei Longobardi*, a cura di C. Azzara e S. Gasbarri, Milano, 1992, nuova ed. Roma, 2004.

già la Legge Salica, è per gran parte dei suoi 388 capitoli dedicato alla specificazione delle ammende inflitte per ciascun possibile atto illecito, con un'enumerazione analitica dell'ammontare di ciascuna in base alla gravità del danno che giunge sino a differenziare la multa per la frattura di ciascun dito della mano¹¹⁰. Le ammende andavano per metà all'offeso o alla sua famiglia, per metà al re¹¹¹: un segno del carattere ormai in parte pubblico del sistema delle sanzioni. È da sottolineare che, in coerenza con il principio della personalità della legge, Rotari volle che l'Editto si applicasse alla sola popolazione longobarda del regno, non ai Romani.

Accanto al nucleo principale delle norme di origine consuetudinaria, l'Editto di Rotari contiene anche importanti disposizioni volute dal re a tutela del potere monarchico. La pena capitale per chi attentò alla vita del re¹¹², il divieto di migrazioni interne¹¹³, l'impunità per chi commettesse omicidio per ordine del re¹¹⁴ ed altre ancora hanno certamente questa origine. È poi senz'altro significativo che nel prologo alcune frasi siano desunte alla lettera da testi giustiniani¹¹⁵, pur in un contesto germanizzante, che include non pochi termini propri del linguaggio dei Longobardi: le consuetudini della stirpe (*cavarfrede*), la composizione pecuniaria per l'omicidio (*wergeld*), la vendetta (*faida*, *fehde*), la dote portata dalla sposa (*faderfio*, danaro del padre), la donazione nuziale del marito (*morgengabe*, dono del mattino) e molte altre. Tra i mezzi di prova, i soli inclusi sono il duello e il giuramento; chi veniva accusato di un atto illecito poteva scagionarsi mediante un giuramento di «purificazione» («se eduniare») di dodici «sacramentali», cinque dei quali scelti dall'accusatore e cinque dall'accusato che si aggiunge ad essi come sesto¹¹⁶: occorre l'unanimità dei dodici per ottenere l'effetto liberatorio¹¹⁷. È una procedura arcaica, solo in parte riscontrabile nella prassi giudiziaria coeva: nei placiti longobardi a noi giunti il duello non figura mai, mentre il giuramento non si conforma esattamente alla normativa di Rotari¹¹⁸.

La disciplina legislativa dell'editto è tutt'altro che banale o primitiva: ad esempio in tema di tentativo di reato distingue con cura tra

¹¹⁰ Roth. 114-118.

¹¹¹ Roth. 9, 13; 18; 19 e altrove.

¹¹² Roth. 1.

¹¹³ Roth. 177.

¹¹⁴ Roth. 2; cf. Roth. 11.

¹¹⁵ Dalla Nov. 7 di Giustiniano.

¹¹⁶ Roth. 359 *de sacramentis*.

¹¹⁷ Roth. 363.

¹¹⁸ Si veda ad esempio il processo dell'anno 715, in *Codice diplomatico longobardo*, ed. L. Schiaparelli, Roma, 1929-1933, n. 20, vol. I, pp. 77-84 (S. Genesio presso S. Miniato, 5 luglio 715), ove i sacramentali sono scelti in modo non conforme alle prescrizioni di Rotari.

atti preparatori, tentativo e reato perfetto, assegnando pene diverse per ciascuna di queste tre ipotesi¹¹⁹, in ciò distanziandosi dalla tradizione romana che colpiva l'autore del tentativo con la stessa pena irrogata a chi avesse portato a termine il reato. Un'impostazione, questa, che influenzerà l'intero corso del diritto penale successivo [Cavanna 1970], sino al presente.

Meno di un secolo più tardi, gli editti emanati negli anni dal 712 al 744 da un altro re longobardo, Liutprando¹²⁰, hanno carattere molto diverso. Il re si era convertito dall'arianesimo al cattolicesimo, e con lui l'intero suo popolo. E l'influenza della Chiesa – che ha operato come un lievito all'interno della società barbarica [Vismara 1976] – si coglie chiaramente in una serie di disposizioni di legge che, tra l'altro, consentono la manomissione del servo davanti all'altare¹²¹, migliorano la posizione successoria delle figlie in assenza di figli maschi¹²², riconoscono l'asilo ecclesiastico¹²³, recepiscono alcuni impedimenti matrimoniali propri del diritto canonico¹²⁴, semplificano la procedura per le donazioni a chiese¹²⁵, permettono di disporre una parte dei propri beni a favore dell'anima attraverso lasciti pii¹²⁶: quest'ultima norma apriva per la prima volta una breccia verso l'introduzione della successione volontaria. Altre norme testimoniano per certi aspetti un'influenza più diretta del diritto romano e segnano un'evoluzione rispetto all'età di Rotari: tra queste, sono importanti le norme che aggravano le sanzioni per l'omicidio¹²⁷ e valorizzano la prova per testimoni¹²⁸. In tema di prove Liutprando dichiara tra l'altro di non ritenere il duello un mezzo di prova attendibile, ma di non essere in grado di vietarlo perché i Longobardi lo volevano ad ogni costo conservare¹²⁹. Venne introdotto inoltre il ricorso in appello al re, sanzionando in misura diversa i giudici autori di decisioni contrarie alla legge e quelli che avessero emesso decisioni risultate ingiuste ma assunte discrezionalmente («per arbitrium») in assenza di norme specifiche di legge¹³⁰.

¹¹⁹ Roth. 139-141.

¹²⁰ Editti di Liutprando in MGH, *Leges IV*, ed. Bluhme, Hannover, 1868.

¹²¹ Liutpr. 23: è la *manumissio in ecclesia* introdotta da Costantino.

¹²² Liutpr. 1-4.

¹²³ Liutpr. 143.

¹²⁴ Liutpr. 32; 33 (il re dichiara di aver proibito le nozze tra cugini per espresso invito del papa); 34 (la parentela spirituale di padrino o madrina costituisce un impedimento).

¹²⁵ Liutpr. 73.

¹²⁶ Liutpr. 6; più tardi lo stesso Liutprando precisò che la donazione non poteva ledere la legittima (Liutpr. 65).

¹²⁷ Liutpr. 20; 65: in luogo del guidrigildo, la perdita di tutti i beni e per chi non ha sostanze la perdita della libertà e la consegna nelle mani dei parenti dell'ucciso.

¹²⁸ Liutpr. 8; 15 [Sinatti d'Amico 1968].

¹²⁹ Liutpr. 118.

¹³⁰ Liutpr. 28 [A. Padoa-Schioppa I 1967].

A differenza di Rotari, Liutprando intese di regola legiferare per tutti i suoi sudditi, non solo per i Longobardi. Un editto consente al longobardo di abbandonare la propria legge nazionale per abbracciare la legge romana e viceversa¹³¹. E la disposizione ora citata è un segno della crisi incipiente del sistema della personalità del diritto, in un'età in cui, ormai, i negozi tra Longobardi e Romani stavano divenendo sempre più frequenti.

Pochi decenni più tardi, nell'anno 774, il Regno longobardo cadeva con la sconfitta in battaglia del re Desiderio ad opera del giovane re dei Franchi, Carlo, chiamato in soccorso dal papa. Iniziava anche in Italia l'età carolingia. Ma il lascito del diritto longobardo non scomparve affatto, perché gli editti rimarranno per secoli ancora in vigore e influenzeranno le consuetudini del regno sino all'età comunale ed oltre.

Se si osserva il diritto dell'età longobarda dall'angolo visuale della giustizia, tra tutti il più espressivo per valutare le luci e le ombre di un ordinamento, colpisce la distanza tra la normativa ancora arcaica dell'Editto di Rotari e la realtà attestata da alcuni dei 28 processi dei quali ci sono pervenuti gli atti per i due secoli della dominazione in Italia. E colpisce la schiettezza che traspare da documenti che mostrano al vivo una giustizia tutt'altro che formale nel suo funzionamento.

Sin dal secolo VII risulta che i giudici accertassero i fatti della lite mediante strumenti ben lontani dalle procedure ordaliche del duello e del giuramento: sopralluoghi di esperti e testimonianze raccolte da notai di fiducia del re costituiscono la base delle pronuncie in giudizio. Così nel più antico processo di cui è rimasta la documentazione [Bognetti 1968, vol. I, pp. 214 ss.], celebrato a Piacenza nel 674¹³², così a Siena e a Pavia nel 715¹³³. D'altra parte, troviamo applicata la procedura germanica del giuramento prestato da sacramentali (uomini legati ad una delle parti da vincoli di solidarietà, non testimoni dei fatti) non solo in cause laiche ma anche in cause ecclesiastiche¹³⁴. Talora i documenti rivelano come il processo davanti ai giudici delegati dal re riuscisse a ottenere testimonianze sincere e anche rischiose per chi le prestava¹³⁵.

¹³¹ Liutpr. 91 *de scrivis*: questo celebre capitolo consente di «subdiscendere de lege», ma solo per i contratti.

¹³² *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 6, a cura di C. Brühl, Roma, 1973, pp. 21-25.

¹³³ *Codice diplomatico longobardo* I, nn. 19-20, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1929, pp. 61-84.

¹³⁴ *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 6, p. 25.

¹³⁵ *Codice diplomatico longobardo* I, n. 19, p. 74: un testimone riferisce che il gastaldo di Siena lo aveva diffidato dal presentarsi al delegato del re, ma che egli aveva ciò nonostante deciso di portare la sua testimonianza a favore di Arezzo, quanto ai confini della diocesi.

In un caso eccezionale il vescovo di Siena arrossendo confessa davanti al re di essere nel torto nei confronti della diocesi vicina di Arezzo¹³⁶. In altri casi – come in un processo beneventano dell'anno 762 – risulta evidente come la pressione di personaggi influenti potesse risultare determinante nel far naufragare davanti ai giudici le buone ragioni di un litigante più debole: contro un potente abate, per un gruppo di uomini già liberati dallo stato servile a nulla valsero davanti al duca i documenti di manumissione che pure erano stati da loro regolarmente ottenuti e confermati anni prima¹³⁷.

6. *Gli Anglosassoni*

Anche l'Inghilterra, che nella parte meridionale dell'Isola era stata romanizzata nell'età imperiale, venne conquistata da popolazioni germaniche che si suddivisero il territorio dando vita sino a dieci regni diversi, poi nel corso del tempo ridotti a quattro attraverso guerre e alleanze dinastiche. Gli Angli, i Sassoni e gli Juti (una popolazione che si insediò nel territorio del Kent) dominarono l'Isola dal secolo IV in poi. Il cristianesimo fu portato in Inghilterra dal monaco, poi vescovo, Agostino sotto l'impulso del grande pontefice Gregorio I, dunque alla fine del secolo VI¹³⁸. Ci sono rimasti diversi testi di leggi che, a differenza di quelle del continente, sono redatte nella lingua germanica e non in latino. Il più antico testo normativo del diritto anglosassone, risalente al re del Kent Etelberto e all'anno 602-603, prescrive al primo capitolo le ammende dovute da chi si renda colpevole del furto di beni di vescovi e chierici¹³⁹ e contiene negli altri 90 brevi capitoli un catalogo di ammende per i vari illeciti, seguendo l'impostazione tipicamente germanica delle composizioni pecuniarie specificamente indicate per sanare gli illeciti e le offese.

Altre raccolte hanno natura analoga. Particolare importanza presentano le leggi di un grande monarca, il re Alfredo (890-940). Egli concepiva la legge – che volle redigere nella lingua comune – come traduzione scritta di consuetudini ma anche come espressione della volontà di legiferare da parte del re¹⁴⁰. Irrogò con larghezza

¹³⁶ *Codice diplomatico longobardo* III/1, n. 13, p. 61: il vescovo di Siena «statim coram omnibus inrupit in faciem...».

¹³⁷ *Codice diplomatico longobardo* IV/2, n. 45, a cura di H. Zielinski, Roma, 2003.

¹³⁸ Beda (673-735), *Historia ecclesiastica*, I, 27.

¹³⁹ Aethelberth, 1 (*Die Gesetze der Angelsachsen*, hrsg. F. Liebermann, 1903-1916, rist. Aalen, 1960, vol. I, p. 3): il furto di un bene mobile della Chiesa merita una multa pari a dodici volte il valore della cosa rubata, per quello ai danni del vescovo il multiplo è undici, per il furto ai danni di un libero il multiplo è di tre volte, cui si aggiunge l'ammenda destinata al re (Aethelbert, 1 e 9).

¹⁴⁰ Hudson in OHLE, II, pp. 19-25.